

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia**..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1036/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare** 8
- Regolamento (CE) n. 1037/97 della Commissione, del 9 giugno 1997, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare..... 12
- Regolamento (CE) n. 1038/97 della Commissione, del 9 giugno 1997, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1039/97 della Commissione, del 9 giugno 1997, relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1997/98** 20
- Regolamento (CE) n. 1040/97 della Commissione, del 9 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 22

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/351/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 giugno 1997, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi**..... 24

- * **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra** 38

Commissione

97/352/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1997, che modifica l'elenco delle zone colpite dal declino industriale che rientrano nell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio**..... 39

97/353/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina** 40

97/354/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1997, che modifica per la sesta volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia** 43

97/355/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 giugno 1997, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese** 44

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 213 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

(1) considerando che la Comunità è tenuta a tutelare i diritti fondamentali nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e negli atti giuridici che essa adotta; che, in particolare, il rispetto dei diritti dell'uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari;

(2) considerando che, affinché la Comunità possa disporre nell'ambito comunitario di un'informazione completa sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo che le consenta d'adempiere l'obbligo di tutelare i diritti fondamentali e di recepirli nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e in tutti gli atti adottati nei settori di sua competenza, è pertanto indispensabile a livello comunitario la raccolta e l'analisi di informazioni obiettive, attendibili e comparabili su tali fenomeni;

(3) considerando che le istituzioni della Comunità e gli Stati membri hanno sottolineato a più riprese l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo;

(4) considerando che in una dichiarazione comune del 5 aprile 1977 ⁽⁴⁾ il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato «l'importanza essenziale che essi attribuiscono al rispetto dei diritti

fondamentali», dichiarando che «nell'esercizio dei loro poteri e perseguendo gli obiettivi delle Comunità europee, essi rispettano e continuano a rispettare tali diritti»;

(5) considerando che l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno approvato una dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia ⁽⁵⁾, in cui si ricorda «l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione»;

(6) considerando che il 29 maggio 1990 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia ⁽⁶⁾;

(7) considerando che il 5 ottobre 1995 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali ⁽⁷⁾ e che il 23 ottobre 1995 hanno adottato una risoluzione sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia ⁽⁸⁾;

(8) considerando che il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea un'azione comune nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ⁽⁹⁾;

⁽⁵⁾ GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 185 del 24. 7. 1996, pag. 5.

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 12. 3. 1987, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 132 del 28. 4. 1997.

⁽³⁾ GU n. C 158 del 26. 5. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

- (9) considerando che il 23 luglio 1996 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione concernente l'«Anno europeo contro il razzismo (1997)»⁽¹⁾;
- (10) considerando che nella riunione tenuta a Corfù il 24 e 25 giugno 1994 il Consiglio europeo ha deciso di intensificare l'impegno per la definizione, su scala europea, di una strategia globale di lotta contro il razzismo e la xenofobia; che a tale scopo ha costituito un comitato consultativo con l'incarico di formulare raccomandazioni per la lotta contro il razzismo e la xenofobia;
- (11) considerando che nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 il Consiglio europeo ha invitato il comitato consultivo a prorogare i suoi lavori per studiare, in stretta cooperazione col Consiglio d'Europa, la fattibilità di un Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi;
- (12) considerando che le conclusioni di questo studio sulla fattibilità di un Osservatorio sono state presentate al Consiglio europeo nella riunione di Firenze del 21 e 22 giugno 1996;
- (13) considerando che nella riunione di Firenze il Consiglio europeo ha ribadito la volontà dell'Unione di combattere con grande fermezza il razzismo e la xenofobia, approvando l'idea dell'istituzione di un Osservatorio;
- (14) considerando che, per svolgere il compito di raccolta e analisi delle informazioni sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nel modo migliore e più indipendente possibile e per mantenere stretti legami con il Consiglio d'Europa, è necessario istituire un organismo autonomo a livello comunitario, l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, avente una propria personalità giuridica;
- (15) considerando che i fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo implicano molti aspetti complessi, strettamente collegati e difficili da separare; che, pertanto, occorre assegnare all'Osservatorio il compito generale di raccolta e analisi delle informazioni riguardanti diverse sfere di attività della Comunità e che tale compito dell'Osservatorio sarà concentrato nei settori in cui è particolarmente necessaria una buona conoscenza di questi problemi per le attività della Comunità;
- (16) considerando che i fenomeni di razzismo e xenofobia si manifestano a tutti i livelli della Comunità: locale, regionale, nazionale e comunitario e che le informazioni raccolte ed analizzate a livello comunitario possono pertanto risultare utili alle autorità degli Stati membri nell'ideazione e nell'attuazione, nei settori di loro competenza, di provvedimenti a raggio locale, regionale e nazionale;
- (17) considerando pertanto che l'Osservatorio europeo metterà i risultati del suo lavoro a disposizione sia della Comunità che degli Stati membri;
- (18) considerando che negli Stati membri esistono numerose organizzazioni di alto livello che studiano il razzismo e la xenofobia;
- (19) considerando che il coordinamento della ricerca e la creazione di una rete di organizzazioni migliorerà l'utilità e l'efficacia di tali lavori;
- (20) considerando che, per intensificare la cooperazione ed evitare un'eventuale sovrapposizione o ripetizione dei lavori, i compiti conferiti all'Osservatorio presuppongono stretti legami con il Consiglio d'Europa, che ha maturato un'esperienza consolidata nel settore, nonché la cooperazione con altre organizzazioni degli Stati membri e internazionali competenti nei settori connessi ai fenomeni di razzismo e xenofobia;
- (21) considerando che l'Osservatorio stesso sarà in grado di decidere in merito alle procedure amministrative per la cooperazione con tali organizzazioni; che, dall'altro lato, spetta alla Comunità concludere, a nome dell'Osservatorio, un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di istituire una stretta cooperazione tra quest'ultimo e l'Osservatorio nonché eventuali accordi con altre organizzazioni internazionali o con paesi terzi che possano risultare necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio;
- (22) considerando che è necessario garantire la protezione dei dati personali elaborati e scambiati dall'Osservatorio, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽²⁾;
- (23) considerando che l'Osservatorio deve godere della massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti;
- (24) considerando che la Corte di giustizia deve essere competente a conoscere, in base a una clausola compromissoria, le controversie riguardanti la responsabilità contrattuale dell'Osservatorio nonché

⁽¹⁾ GU n. C 237 del 15. 8. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

le controversie riguardanti la responsabilità extracontrattuale dello stesso; che la Corte deve essere inoltre competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio alle condizioni stabilite nell'articolo 173 del trattato;

- (25) considerando che il presente regolamento protrebbe essere, se del caso, modificato al termine di tre anni ai fini di un eventuale allargamento o adeguamento dei compiti dell'Osservatorio, in particolare in rapporto a modifiche delle competenze comunitarie;
- (26) considerando che le competenze previste all'articolo 213 del trattato per la raccolta e l'analisi di informazioni riguardanti vari settori di attività della Comunità non consentono che tali informazioni siano raccolte da un organismo autonomo e specializzato avente personalità giuridica propria e che pertanto l'articolo 235 deve essere utilizzato quale base legale per l'istituzione di un siffatto organismo e per consentire che le informazioni siano trasmesse alle istituzioni e agli organi comunitari nonché agli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, in prosieguo denominato «Osservatorio».

Articolo 2

Obiettivo e funzioni

1. L'obiettivo principale dell'Osservatorio consiste nel trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri, in particolare per i settori specificati all'articolo 3, paragrafo 3, informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo, che possano loro servire per l'adozione di provvedimenti o l'impostazione di iniziative nelle rispettive sfere di competenza.

2. L'Osservatorio studia la dimensione e l'andamento dei fenomeni e delle manifestazioni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, ne analizza le cause, le conseguenze e gli effetti ed esamina gli esempi di corretta prassi per porvi rimedio. A tale scopo l'Osservatorio:

a) cura la raccolta, la classificazione e l'analisi delle informazioni e dei dati, compresi quelli provenienti dalla ricerca scientifica, trasmessigli dai centri di ricerca, dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle organizzazioni internazionali, in particolare da

quelli indicati all'articolo 4, paragrafo 1, o da organizzazioni non governative;

- b) stabilisce rapporti di cooperazione con i fornitori d'informazioni ed elabora una politica d'utilizzazione concertata delle loro basi dati per favorire, se del caso su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, la diffusione a largo raggio delle informazioni in esse contenute;
- c) conduce ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, se del caso a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. In tale contesto l'Osservatorio tiene conto degli studi già esistenti nonché di altre attività (conferenze, seminari, ricerche, pubblicazioni), in particolare di quelle svolte dai centri e dalle organizzazioni con cui esso è collegato nell'ambito della rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen), al fine di evitare doppioni e garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse disponibili. Convoca altresì riunioni d'esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;
- d) costituisce un fondo documentario aperto al pubblico; promuove le attività d'informazione e sostiene la ricerca scientifica;
- e) formula conclusioni e pareri destinati alla Comunità e agli Stati membri;
- f) sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario, elaborando gli indicatori ed i criteri che miglioreranno la coerenza delle informazioni;
- g) pubblica una relazione annuale sulla situazione riguardante il razzismo e la xenofobia nella Comunità, segnalando altresì gli esempi di corretta prassi, e sulle proprie attività;
- h) costituisce e coordina una Raxen formata da un'unità centrale alle dipendenze dell'Osservatorio, la quale collabora con centri nazionali universitari di ricerca, organizzazioni non governative e centri specializzati istituiti da organizzazioni degli Stati membri o organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 7;
- i) agevola e promuove l'organizzazione e lo svolgimento ad intervalli regolari di tavole rotonde o riunioni di altri organi consultivi permanenti già in attività nei singoli Stati membri, cui partecipino le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati al problema del razzismo e della xenofobia. Nella sua relazione annuale sull'andamento del razzismo e della xenofobia nella Comunità, l'Osservatorio riporta i risultati delle tavole rotonde nazionali o le conclusioni di altri organi consultivi permanenti già in attività.

Articolo 3

Metodi e settori di lavoro

1. L'Osservatorio adempie i propri compiti nell'ambito delle competenze comunitarie e in base agli obiettivi fissati nel suo programma annuale e ai mezzi finanziari a sua disposizione.

2. Al fine di evitare inutili duplicazioni, nella propria attività l'Osservatorio tiene conto del lavoro già svolto dalle istituzioni comunitarie, o da altre istituzioni e organismi internazionali competenti, in particolare dal Consiglio d'Europa, procurando, in stretta collaborazione con quest'ultimo, di apportarvi un valore aggiunto.

3. Le informazioni e i dati da raccogliere ed elaborare, nonché le ricerche, le inchieste e gli studi scientifici da svolgere o promuovere riguardano la dimensione, l'andamento, le cause e gli effetti dei fenomeni di razzismo e di xenofobia, in particolare nei seguenti settori:

- a) libera circolazione delle persone all'interno della Comunità,
- b) informazione e programmi televisivi, nonché altri mass media e mezzi di comunicazione,
- c) istruzione, formazione professionale e giovani,
- d) politica sociale, compresa l'occupazione,
- e) libera circolazione dei beni,
- f) cultura.

Articolo 4

Rete informativa europea sul razzismo e la xenofobia (Raxen)

1. Ai fini della costituzione sollecitata ed efficace della rete prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), gli Stati membri trasmettono all'Osservatorio l'elenco dei centri e degli organismi di cui a tale articolo.

2. Tenendo conto dell'elenco di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita gli organismi competenti nei settori connessi ai fenomeni di razzismo e xenofobia o gli organismi che hanno come scopo principale l'analisi di detti fenomeni, ad entrare a far parte della rete Raxen.

3. L'Osservatorio può stabilire rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con gli organismi di cui al paragrafo 2 per l'esecuzione dei compiti che esso intenda loro affidare.

L'Osservatorio ha pure la facoltà di stabilire rapporti contrattuali, in modo puntuale e per l'esecuzione di

compiti specifici, con organismi non facenti parte della rete.

L'assegnazione dei compiti è menzionata nel programma annuale dell'Osservatorio.

Articolo 5

Tutela e riservatezza dei dati personali

1. L'Osservatorio può raccogliere dati personali solo ai fini dell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati a norma del presente regolamento. L'Osservatorio applica alle proprie operazioni d'elaborazione e scambio dei dati personali, a norma del presente regolamento, le disposizioni della direttiva 95/46/CE. A tal fine sono stabilite le modalità d'applicazione di tali disposizioni, con particolare riguardo ai diritti delle persone interessate, alla natura riservata ed alla sicurezza delle operazioni di trattamento dati, alle opportune misure di salvaguardia dirette a rendere anonimi i dati prima della loro pubblicazione ed alla sorveglianza interna delle operazioni di trattamento.

2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'Osservatorio non può procedere all'elaborazione dei dati personali prima dell'entrata in vigore tali modalità e fintantoché un'autorità di controllo a norma dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE non sia stata istituita e non sia operante.

Fino alla designazione di una o più autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari, le attività dell'Osservatorio in materia di norme di protezione dei dati sono soggette al controllo del mediatore di cui all'articolo 138 E del trattato nell'ambito dei compiti conferitigli dal trattato.

3. Fino alla data di applicazione della direttiva 95/46/CE, quando trasmettono o ricevono dati personali a norma del presente regolamento, gli Stati membri applicano alle operazioni d'elaborazione la propria legislazione nazionale in materia di protezione dei dati.

Fino alla data summenzionata, uno Stato membro che abbia trasmesso dati all'Osservatorio può opporsi alla trasmissione di questi dati ad un altro Stato membro o far dipendere la trasmissione dal soddisfacimento di determinate condizioni, qualora nello Stato che riceve i dati trasmessi sia garantita, ai fini dell'elaborazione dei dati, una norma in materia di protezione dei dati equivalente a quella stabilita dalla direttiva 95/46/CE.

In ogni caso, i dati personali raccolti dall'Osservatorio e dallo stesso trasferiti alla Comunità o agli Stati membri non sono immagazzinati e successivamente usati dagli stessi in modo incompatibile con i fini per cui sono stati raccolti dall'Osservatorio.

4. Gli Stati membri e gli organismi nazionali che collaborano con l'Osservatorio non hanno l'obbligo di fornire informazioni classificate come riservate secondo la legge nazionale.

Articolo 6

Personalità e capacità giuridica

L'Osservatorio ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dal diritto nazionale alle persone giuridiche; esso può in particolare acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 7

Collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali

1. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può collaborare con organismi degli Stati membri o con organizzazioni internazionali, con organizzazioni governative o non governative, competenti in materia di fenomeni di razzismo e xenofobia.

2. Le procedure amministrative per la cooperazione di cui al paragrafo 1 sono sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.

3. L'Osservatorio coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a). A tal fine la Comunità, a nome dell'Osservatorio conclude col Consiglio d'Europa, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, un accordo per l'istituzione di una stretta cooperazione fra di esso e l'Osservatorio, la quale contempla anche la designazione, da parte del Consiglio d'Europa, di una persona che farà parte del consiglio di amministrazione.

Qualora si rivelasse necessario concludere accordi con altre organizzazioni internazionali o con paesi terzi affinché l'Osservatorio possa eseguire i propri compiti in modo efficace, la Comunità conclude tali accordi, a nome dell'Osservatorio, secondo la procedura summenzionata.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio è formato da una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro, da una personalità indipendente designata dal Parlamento europeo, da una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e da un rappresentante della Commissione. I membri del consiglio di amministrazione sono persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti dell'uomo e dell'analisi dei fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo.

Ciascun componente ha un proprio supplente, designato in modo analogo.

2. I nomi dei componenti del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti sono notificati alla Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il loro mandato è triennale, ed è rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione elegge il proprio presidente ed il vicepresidente nonché gli altri componenti dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 9.

Ogni componente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi. Il presidente partecipa alla votazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa non può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 3, lettera d) ed e).

3. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Osservatorio; in particolare:

- a) stabilisce il programma annuale d'attività dell'Osservatorio in base ai fondi in bilancio ed alle risorse disponibili; in caso di necessità, il programma può essere rivisto nel corso dell'anno;
- b) adotta la relazione annuale, le conclusioni e i pareri dell'Osservatorio, che trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, e cura la pubblicazione della relazione annuale;
- c) nomina il direttore dell'Osservatorio;
- d) adotta il progetto di bilancio ed il bilancio annuale definitivo dell'Osservatorio;
- e) approva il bilancio e dà atto al direttore dell'esecuzione dello stesso.

4. Il consiglio di amministrazione fissa il proprio regolamento interno e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno.

Articolo 9

L'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vicepresidente e da non più di tre componenti del consiglio di amministrazione, fra cui figurano la persona designata dal Consiglio d'Europa ed il rappresentante della Commissione.

2. L'ufficio di presidenza controlla i lavori dell'Osservatorio, segue l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi e prepara, con l'ausilio del direttore dell'Osservatorio, le riunioni del consiglio di amministrazione. Esercita inoltre qualsiasi funzione che gli sia affidata dal consiglio di amministrazione, a norma del regolamento interno di quest'ultimo.

*Articolo 10***Il direttore**

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore, nominato, su proposta della Commissione, dal consiglio di amministrazione per un periodo, rinnovabile, di quattro anni.
2. Al direttore competono:
 - a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
 - b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Osservatorio;
 - c) la preparazione delle relazioni, delle conclusioni e dei pareri contemplati dal presente regolamento;
 - d) tutte le questioni riguardanti il personale e l'amministrazione corrente.
3. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione ed assiste alle riunioni di quest'ultimo e dell'ufficio di presidenza.
4. Il direttore è il rappresentante legale dell'Osservatorio.

*Articolo 11***Personale**

1. Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. Nei confronti dei propri dipendenti l'Osservatorio esercita i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina.
3. Il consiglio di amministrazione adotta, di concerto con la Commissione, le opportune modalità d'applicazione.

*Articolo 12***Bilancio**

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio costituiscono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, coincidente con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.
2. Il direttore elabora il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta il progetto preliminare in questione, con la tabella dell'organico, al consiglio di amministrazione.
3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse:

- a) un contributo comunitario iscritto su una linea specifica del bilancio generale delle Comunità europee (sezione «Commissione»);
- b) gli importi percepiti in pagamento di servizi resi;
- c) eventuali contributi finanziari erogati dalle organizzazioni di cui all'articolo 7;
- d) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.

5. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare le retribuzioni del personale, le spese amministrative e per le infrastrutture, le spese d'esercizio e le spese riguardanti i contratti stipulati con le istituzioni e gli organismi facenti parte della rete Raxen nonché con terzi.

6. Il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione, la quale, in base ad esso, formula le previsioni per il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee che deve essere sottoposto al Consiglio, a norma dell'articolo 203 del trattato.

7. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, adeguandolo eventualmente al contributo comunitario e alle altre risorse dell'Osservatorio.

8. Il direttore esegue il bilancio dell'Osservatorio.

9. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Osservatorio nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Osservatorio è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

10. Entro il 31 marzo d'ogni anno il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti la contabilità di tutte le entrate ed uscite dell'Osservatorio per l'esercizio finanziario precedente.

La Corte dei conti esamina tale contabilità a norma dell'articolo 188 C del trattato.

11. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.

12. Previa consultazione della Commissione e della Corte dei conti, il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento finanziario interno, contenente, in particolare, le modalità di formazione e di esecuzione del bilancio dell'Osservatorio.

Articolo 13

Il servizio di traduzione necessario al funzionamento dell'Osservatorio è fornito, in via di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/95⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 1.

*Articolo 14***Privilegi e Immunità**

Si applica all'Osservatorio il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

*Articolo 15***Competenza della Corte di giustizia**

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia è competente a decidere in forza d'una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Osservatorio.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, in base ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

*Articolo 16***Relazione**

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attività dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte di modifica o d'allargamento dei compiti quest'ultimo, basate, in particolare, sugli sviluppi delle competenze della Comunità nel settore del razzismo e della xenofobia.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti sulla sede dell'Osservatorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/97 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109, in combinato disposto con l'allegato IV, articolo 1, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 304/97 del Consiglio⁽²⁾ ha istituito misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1997;

considerando che al termine del periodo di applicazione di tali misure sussistono gravi turbative nel settore risicolo della Comunità e il rischio di un forte deterioramento di questo settore di attività economica, soprattutto per quanto riguarda il livello dei prezzi comunitari, il notevole ricorso all'intervento e il rischio di una importante riduzione delle superfici coltivate a riso «indica»;

considerando che il 9 aprile 1997, il governo italiano ha presentato alla Commissione a norma dell'articolo 109 della decisione 91/482/CEE, una domanda volta a prorogare le misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, di seguito denominati «PTOM»;

considerando che il 23 aprile 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 764/97⁽³⁾, che istituisce per un periodo di cinque mesi misure di salvaguardia all'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i governi del Regno Unito e della Spagna hanno deferito il suddetto regolamento della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 dell'allegato IV della decisione 91/482/CEE;

considerando che, a norma del paragrafo 7 del suddetto articolo, il Consiglio può prendere una decisione diversa nel termine che vi è indicato;

considerando che il riso originario dei PTOM, che all'importazione nella Comunità fruisce di un'esenzione dai dazi doganali a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, provoca, soprattutto a causa dei quantitativi interessati, turbative sul mercato comunitario

del riso, che nella campagna 1996/1997 registra un raccolto normale di riso «indica», dopo due anni di siccità;

considerando che la Comunità ha incoraggiato i produttori comunitari a incentivare la coltura del riso «indica» mediante un aiuto temporaneo per ettaro; che l'importazione massiccia a condizioni preferenziali di riso originario dei PTOM rischia di compromettere questi sforzi di riconversione della produzione e induce i produttori comunitari ad effettuare conferimenti considerevoli agli organismi d'intervento e a riprendere la produzione del riso «japonica», già eccedentaria; che è importante in tali condizioni tutelare la fiducia dei produttori al momento della semina;

considerando che i quantitativi di riso importati in provenienza dai PTOM possono ancora aumentare, date le potenzialità delle regioni produttrici;

considerando che le prime misure di salvaguardia hanno avuto un effetto favorevole sul mercato del riso nella Comunità; che comunque il prezzo di mercato nella Comunità resta ampiamente al di sotto del prezzo d'intervento fissato per il riso nella Comunità;

considerando che alla fine di aprile 1997 sono stati offerti agli organismi d'intervento quantitativi di riso superiori a 70 000 tonnellate e che rilevanti quantitativi supplementari saranno offerti agli organismi d'intervento nelle settimane e nei mesi a venire;

considerando che, di conseguenza, permane il rischio di deterioramento di questo settore d'attività comunitario; che è pertanto necessario prorogare l'applicazione di misure di salvaguardia all'importazione nella Comunità di riso originario dei PTOM;

considerando che, a norma dell'articolo 109, paragrafo 2 della decisione 91/482/CEE, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione di questi PTOM e della Comunità; che inoltre la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alla difficoltà manifestatesi;

considerando che il mantenimento di un contingente tariffario consente di garantire l'accesso sul mercato comunitario del riso originario dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio dello stesso mercato, mantenendo al tempo stesso un trattamento preferenziale per questo prodotto in conformità con gli obiettivi della decisione 91/482/CEE;

considerando che, in tali condizioni, la limitazione delle importazioni a 10 000 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e a 59 610 tonnellate di riso originario di altri PTOM per un periodo di cinque mesi, quale previsto dal regolamento (CE) n. 764/

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 51 del 21. 2. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 3.

97 della Commissione, non è sufficiente per rimediare alle gravi perturbazioni arrecate al settore della produzione di riso nella Comunità da importazioni in esenzione dai dazi doganali di riso originario dei PTOM;

considerando che il contingente deve essere aperto per un periodo che permetta di conseguire tali obiettivi; che un periodo di applicazione di sette mesi a decorrere dal 1° maggio 1997, che comprende l'ultimo mese della campagna in corso e il primo mese della prossima campagna, corrisponde a tali esigenze; che infatti l'interruzione delle misure prima dell'inizio della nuova campagna metterebbe in grave pericolo la stabilità degli scambi, che interessano ancora il precedente raccolto, e rischierebbe di creare grandi incertezze al momento in cui vengono elaborate le previsioni di commercializzazione della nuova campagna; che un'interruzione prematura rimetterebbe in questione i risultati finora ottenuti;

considerando che, a norma dell'articolo 110 della decisione 91/482/CEE, occorre tener conto degli interessi dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'articolo 230 della stessa decisione, tra i quali figurano Montserrat e le isole Turks e Caicos;

considerando che a seguito di importanti attività vulcaniche a Montserrat, la coltura del riso rappresenta per quest'isola la fonte occupazionale più significativa, al di fuori dei servizi governativi;

considerando che occorre che a questa situazione si riservi un'attenzione particolare e che, di conseguenza, la parte relativa a Montserrat e alle isole Turks e Caicos del contingente globale deve essere aumentata rispetto al quantitativo previsto per queste isole nel regolamento (CE) n. 764/97 della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno aprire un contingente, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1997 e il 30 novembre 1997, per un quantitativo di 13 430 tonnellate di riso equivalente semigreggio originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos e di 56 180 tonnellate per il riso originario equivalente semigreggio originario degli altri PTOM;

considerando che è necessario ripartire tra gli operatori interessati i quantitativi totali disponibili ed evitare operazioni speculative; che occorre prevedere un massimale giornaliero di domande di titoli per operatore e per origine, nonché la costituzione da parte dell'operatore interessato di una cauzione adeguata per garantire la corretta esecuzione dell'importazione;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre adottare modalità particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1);

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della valutazione effettuata al termine dell'applicazione

delle misure messe in atto nel gennaio 1997, è possibile, da un lato, in deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), prolungare il periodo di validità dei titoli d'importazione sino alla fine del terzo mese successivo a quello del loro rilascio effettivo affinché gli operatori possano organizzare meglio le importazioni, evitando una concentrazione eccessiva delle stesse, e, dall'altro, ridurre l'importo della cauzione relativa al titolo che garantisce il rispetto degli obblighi degli operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 novembre 1997, le importazioni nella Comunità di riso di cui al codice NC 1006 originario dei PTOM, che fruisce di esenzione dai dazi doganali, sono limitate ai seguenti quantitativi, in equivalente riso semigreggio:

- a) 13 430 tonnellate di riso originario di Montserrat e delle isole Turks e Caicos,
- b) 56 180 tonnellate di riso originario di altri PTOM.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione vengono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro in questione a decorrere dal 2 maggio 1997.
2. La domanda di titolo d'importazione si riferisce ad un quantitativo compreso tra 100 tonnellate e 2 000 tonnellate di riso.
3. La domanda di titolo d'importazione è corredata:
 - della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
 - di una dichiarazione scritta del richiedente in cui quest'ultimo afferma di non aver presentato più di una domanda nel giorno di cui trattasi per ciascuna delle origini menzionate all'articolo 1; la presentazione di più domande di titolo d'importazione comporta l'irricevibilità delle stesse.

Articolo 3

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano le seguenti diciture:
 - a) nella casella 8 è indicato il paese di provenienza ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si»;

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4).

(2) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 (GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23).

b) nella casella 20 del titolo è indicata una delle seguenti diciture:

- Exención del derecho de aduana (Decisión 91/482/CEE, artículo 101)
- Toldfri (artikel 101 i afgørelse 91/482/EØF)
- Zollfrei (Beschluss 91/482/EWG, Artikel 101)
- Απαλλαγή από τους δασμούς (απόφαση 91/482/EOK, άρθρο 101)
- Exemption from customs duty (Decision 91/482/EEC, Article 101)
- Exemption du droit de douane (Décision 91/482/CEE, article 101)
- Esenzione dal dazio doganale (Decisione 91/482/CEE, articolo 101)
- Vrijgesteld van douanerecht (Besluit 91/482/EEG, artikel 101)
- Isenção de direito aduaneiro (Decisão 91/482/CEE, artigo 101^o)
- Tullivapaa (päätös 91/482/ETY, artikla 101)
- Tullfri (beslut 91/482/EEG, artikel 101).

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0».

3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

4. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 50 % del dazio doganale calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio⁽¹⁾ applicabile il giorno di presentazione della domanda.

5. La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione del presente regolamento e i metodi amministrativi pertinenti sono quelli definiti nell'allegato II della decisione 91/482/CEE.

Articolo 4

1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, oggetto di domande di titoli d'importazione nonché il nominativo del richiedente e il suo indirizzo.

2. Salvo l'applicazione del paragrafo 3, il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo

successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

3. Qualora i quantitativi richiesti superino i quantitativi ancora disponibili per una o più delle quote fissate all'articolo 1, la Commissione, entro dieci giorni lavorativi dal giorno di presentazione delle domande di titoli, fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi per i quali sono state presentate domande il giorno del superamento.

4. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è ridotto proporzionalmente.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax,

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il codice NC, il paese d'origine, il nome e l'indirizzo del titolare;
- b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi, ripartiti per codice NC e per paese d'origine, effettivamente immessi in libera pratica.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e con le stesse modalità.

Articolo 6

1. Si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88, compreso l'articolo 33, paragrafo 5.

2. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1162/95. Tuttavia, in deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi dal giorno del loro rilascio effettivo sino alla fine del terzo mese successivo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

È abrogato il regolamento (CE) n. 764/97 della Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio e fino al 30 novembre 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

REGOLAMENTO (CE) N. 1037/97 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1997
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾;

considerando che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture, è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di

imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, per il lotto B, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per il lotto B, le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Per il lotto B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 279/96
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** Cuba
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di soia raffinato
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (10):** —
8. **Quantitativo globale (t nette):** 155
9. **Numero di lotti:** 1
10. **Condizionamento e marcatura (4) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.4 A, B e C.2). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 7 al 10. 8. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4 al 24. 8. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 277/96 (B1); 278/96 (B2)
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** B1: Repubblica dominicana; B2: Ecuador
6. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)].
8. **Quantitativo globale (tonnellate nette):** 225
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 45 tonnellate; B2: 180 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (10.4A, B e C.2). GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (5).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 7 al 10. 8. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4 al 24. 8. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto IIIA.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitori deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadi stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (¹⁰) Olio di soia raffinato conforme alle seguenti caratteristiche:
- aspetto chiaro e brillante a temperatura ambiente;
 - sapore e odore neutri;
 - acidi grassi liberi; non oltre io 0,1 %;
 - acqua ed impurezze: non oltre io 0,05 %;
 - colore, Lovibond 5/4" (rosso/giallo): massimo 1,5/15;
 - numero di perossidi (mEq/kg): non oltre 2;
 - peso specifico a 20° C: 0,91-0,93 g/cm³;
 - indice di rifrazione a 20° C: 1,470-1,476;
 - numero di iodio (Wijs): 125-140 g/100 g.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1038/97 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 1997
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽³⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, tenendo conto della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concor-

renti la facoltà di indicare, per un dato lotto, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per il lotto B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 276/96
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** Ecuador
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991 pag. 1 [II.B.1.e]
8. **Quantitativo globale (t):** 456.
9. **Numero di lotti:** 1
10. **Condizionamento e marcatura (5) (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.3 A 1.c, 2.c e B.4]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 28. 7 al 17. 8. 1997
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997 [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'11 al 31. 8. 1997
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 20. 6. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 967/97 (GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 6)

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 281/96 (B 1); 282/96 (B 2)
2. **Programma:** 1996
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 364 17 01; telex: 30960 EURON NL]
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** B 1: Uganda; B 2: Perú
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 900 o 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900 o 1006 30 98 900)
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [IIA.1.f]
8. **Quantitativo globale (t):** 514
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B 1: 460 tonnellate; B 2: 54 tonnellate)
10. **Condizionamento e marcatura (5) (7) (8):** GU n. C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [1.0 A 1.c), 2.c) e B.6]; GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (IIA.3)
Lingua da utilizzare per la marcatura: B 1: inglese; B 2: spagnolo
Iscrizioni complementari: «Expiry date...» (B 1)
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco (9)
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 21. 7 al 10. 8. 1997
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 24. 6. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)]
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 7. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)]
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 4 al 24. 8. 1997
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata espressa in ecu
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1):** restituzione applicabile il 20. 6. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 967/97 (GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 6)

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22).
- (⁵) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (B2: + data di scadenza);
 - lotto B: certificato di fumigazione (la merce deve essere sottoposta a fumigazione prima dell'imbarco con fosfina di alluminio).
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. [Ogni contenitore deve imperativamente avere un contenuto di 12 tonnellate (lotto A) e 20 tonnellate (lotto B)].
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁹) In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1997****relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1997/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 922/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/97 ⁽⁴⁾, il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 15 maggio;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per la Germania, l'Austria, la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Finlandia, l'Italia, il Regno Unito e la Svezia; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali

e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1997/98, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98 i termini di semina per la Germania, l'Austria, la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Finlandia, l'Italia, il Regno Unito e la Svezia sono fissati in allegato relativamente alle colture e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 13. 5. 1997, pag. 5.

ALLEGATO

Termine di semina per la campagna 1997/98

Colture	Stato membro	Regione	Termine
Granturco, girasole, sorgo, soia	Francia	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino	Finlandia	Tutto il territorio	15 giugno 1997
Cereali, semi oleosi, piante proteiche, semi di lino	Svezia	Västmanland Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Gotland Älvsborg Örebro Halland Göteborg och Bohus	15 giugno 1997
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Semi di lino	Regno Unito	Inghilterra	31 maggio 1997
Granturco	Germania	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Girasole	Spagna	Tutto il territorio	31 maggio 1997
Cereali	Regno Unito	Orkney Islands	31 maggio 1997
Granturco, sorgo, soia	Italia	Piemonte	15 giugno 1997
Granturco, sorgo, girasole	Portogallo	Tutto il territorio	31 maggio 1997

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/97 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 77	052	77,3
	999	77,3
0805 30 30	052	97,2
	388	80,3
	528	69,8
	999	82,4
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	49,9
	388	85,9
	400	81,2
	404	112,5
	508	81,0
	512	70,1
	524	78,8
	528	70,2
	804	97,1
	999	80,7
0809 10 20	400	278,4
	999	278,4
0809 20 49	400	206,8
	999	206,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione e negli accordi commerciali conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi

(97/351/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i trattati, gli accordi e i protocolli elencati nell'allegato della presente decisione, la proroga o il tacito rinnovo oltre il periodo di transizione sono stati autorizzati da ultimo con decisione 95/133/CE⁽²⁾;

considerando che gli Stati interessati hanno chiesto l'autorizzazione di rinnovare tacitamente o di mantenere in vigore le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato che sono contenute nei trattati di amicizia, di commercio e di navigazione e negli accordi analoghi conclusi con paesi terzi elencati nell'allegato della presente decisione, al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali disposizioni dei trattati e degli accordi nazionali è ormai oggetto di accordi comunitari; che

pertanto si deve autorizzare il mantenimento di tali disposizioni solo per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che la presente autorizzazione non può peraltro incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, se necessario, eliminare ogni incompatibilità tra questi trattati e accordi e le disposizioni del diritto comunitario;

considerando, inoltre che le disposizioni dei trattati e degli accordi da rinnovare tacitamente o da mantenere in vigore non devono costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di tali trattati e accordi non ostacolerebbe l'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione né il trasferimento delle materie commerciali degli accordi bilaterali esistenti negli accordi comunitari;

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermano le succitate dichiarazioni degli Stati membri interessati, che le disposizioni dei trattati e degli accordi bilaterali in questione non costituirebbero un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando inoltre che, qualora il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi trattati e accordi relative a materie contemplate dall'articolo 113 del trattato dovessero costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adeguarle o, se necessario, a denunciarle;

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 21. 4. 1995, pag. 30.

considerando che i trattati e gli accordi in questione contengono clausole di denuncia con un termine di preavviso compreso fra tre e dodici mesi;

considerando che pertanto nulla osta al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore di dette disposizioni per quattro anni;

considerando che occorre prevedere la possibilità di ritirare l'autorizzazione qualora le circostanze lo richiedano e, in particolare, se in futuro si riscontrasse che il mantenimento delle disposizioni dei suddetti trattati e accordi in questione costituisce o rischia di costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune; che, a tale riguardo, occorre creare un meccanismo che imponga agli Stati membri di informare la Commissione dei casi che potrebbero comportare tale rischio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni relative a materie che rientrano nella politica commerciale comune a norma dell'articolo 113 del trattato e che sono contenute nei trattati d'amicizia, di

commercio e di navigazione e negli accordi commerciali elencati nell'allegato della presente decisione possono, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità ed i paesi terzi in questione e purché siano compatibili con le politiche comuni, essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 30 aprile 2001.

L'autorizzazione può essere ritirata qualora le circostanze lo richiedano e in particolare se, in futuro si riscontrasse che il mantenimento delle disposizioni dei suddetti trattati e accordi costituisce o rischia di costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi che potrebbero comportare tale rischio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	País tercero Tredjeland Drittland Τρίτη χώρα Third country Pays tiers Paese terzo Derde land País terceiro Kolmas maa Tredje land	Naturaleza del Acuerdo Aftalens art Art des Abkommens Φύση της συμφωνίας Type of Agreement Nature de l'accord Natura dell'accordo Aard van de overeenkomst Natureza do acordo Sopimuksen luonne Typ av avtal	Fecha del Acuerdo Aftalens dato Zeitpunkt des Abkommens Ημερομηνία της συμφωνίας Date of the Agreement Date de l'accord Data dell'accordo Datum van de overeenkomst Data do acordo Sopimuksen päivämäärä Datum för avtalet
(1)	(2)	(3)	(4)
BELGIQUE/BELGIË	El Salvador	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	21. 3. 1906
	États-Unis d'Amérique/ Verenigde Staten	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 2. 1961
	Honduras	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	25. 3. 1909
	Liberia	Déclaration complémentaire / Aanvullende verklaring	30. 8. 1909
		Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1885
	Maroc / Marokko	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	4. 1. 1862
République dominicaine / Dominicaanse Republiek		Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	21. 8. 1884
	Venezuela	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriend- schaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 3. 1884
BENELUX	Paraguay	Accord de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartakkoord	13. 8. 1963
	Union soviétique / USSR	Traité de commerce / Handelsverdrag	14. 7. 1971
DANMARK	Bolivia	Handelstraktat	9. 11. 1931
	Brasilien	Midlertidig aftale om mestbegunstigelsesklausul	30. 7. 1936
	Bulgarien	Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af mestbe- gunstigelsesklausul (brevveksling)	27. 7. / 5. 8. 1921
	Burma	Noteveksling vedrørende mestbegunstigelsesklausul	29. 4. 1948 og 17. 4. 1950
	Chile	Handels- og søfartstraktat	4. 2. 1899
	Columbia	Handels- og søfartstraktat	21. 6. 1923
	Costa Rica	Handels- og søfartstraktat	26. 9. 1956
	Den Arabiske Republik Egypten	Midlertidig handelsaftale	7. 5. 1930
	Den Dominikanske Republik	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	26. 7. 1852
	De Forenede Stater	Handels- og søfartstraktat	1. 10. 1951
	El Salvador	Handels- og søfartstraktat	9. 7. 1958
	Guatemala	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1948
	Haiti	Handelstraktat	21. 10. 1937
Iran	Venskabs-, etablerings- og handelstraktat	20. 2. 1934	

1	2	3	4	
DANMARK (fortsat)	Israel	Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunstigelses-klausul i alle sager om søfart og i alt vedrørende told, osv.	14. 11. 1952	
	Japan	Handels- og søfartstraktat	12. 2. 1912	
	Liberia	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	21. 5. 1860	
	Paraguay	Handels- og søfartstraktat	3. 5. 1967	
	Peru	Handels- og søfartstraktat	10. 6. 1957	
	Polen	Handels- og søfartstraktat	22. 3. 1924	
	Rumænien	Noteveksling om handel og søfart	28. 8. 1930	
	Sovjetunionen	Handels- og søfartstraktat	17. 8. 1946	
	Thailand	Venskabs-, handels- og søfartstraktat	5. 11. 1937	
	Tjekkoslavakiet	Noteveksling	9. 3. 1972	
		Noteveksling om handel og søfart	18. 4. 1925	
	Tyrkiet	Noteveksling om varebehandling	26. 8. 1929	
		Etablerings-, handels- og søfartstraktat	31. 5. 1930	
	Ungarn	Handels- og søfartskonvention	14. 3. 1887	
	Uruguay	Handels- og søfartstraktat	4. 3. 1953	
Zaire	Handelskonvention	23. 2. 1885		
DEUTSCHLAND	Argentinien	Handelsvertrag	19. 9. 1857	
	Chile	Handelsvertrag	2. 2. 1951	
	Dominikanische Republik	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	23. 12. 1957	
	Ecuador	Handelsvertrag	1. 8. 1953	
	El Salvador	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	31. 10. 1952	
	Indien	Handelsabkommen	19. 3. 1952 und 31. 3. 1955	
		Handels-, Zoll- und Schifffahrtsvertrag	17. 2. 1929	
	Japan	Handels- und Schifffahrtsvertrag	20. 7. 1927	
	Pakistan	Handelsabkommen (ratifiziert)	4. 3. 1950	
	Paraguay	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	30. 7. 1955	
	Peru	Handelsabkommen (ratifiziert)	20. 7. 1951	
	Saudi-Arabien	Freundschaftsvertrag, beståtigt und abgeändert durch Briefwechsel	26. 4. 1929 31. 3./10. 7. 1952	
		Handelsvertrag	27. 5. 1930	
	Türkei	Abkommen über allgemeine Fragen des Handels und der Schifffahrt (ratifiziert)	25. 4. 1958	
	UdSSR	Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)	18. 4. 1953	
	Uruguay	Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag	29. 10. 1954	
	ΕΛΛΑΔΑ	Βουλγαρία	Συνθήκη εμπορίου	9. 7. 1964
		Καμερούν	Εμπορική συμφωνία	29. 10. 1962
Κύπρος		Εμπορική συμφωνία	23. 8. 1962	
Αίγυπτος		Προσωρινή εμπορική συμφωνία	10. 4. 1926	
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής		Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	3. 8. 1951	
Ινδία		Συμφωνία εμπορίου	14. 2. 1958	
Ιράν		Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτιλίας	9. 1. 1931	
Ισραήλ		Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	22. 7. 1952	
Ιαπωνία	Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας	20. 5. 1899		

1	2	3	4
ΕΛΛΑΔΑ (συνέχεια)	Λίβανος	Προξενική σύμβαση ναυτιλίας, εμπορικών και αστικών δικαιωμάτων	6. 10. 1948
	Λιβύη	Εμπορική συμφωνία ⁽¹⁾	16. 3. 1957
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία	17. 1. 1963
	Γιουγκοσλαβία	Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλλαγές	1. 10. 1960
		Εμπορική συμφωνία	17. 12. 1974
		Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας	2. 11. 1927
	Γκάνα	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νιγηρία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Σιέρα Λεόνε	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Νέα Ζηλανδία	Ανταλλαγή επιστολών	13. 11. 1926
	Τζαμάικα	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Τρινιτάντ και Τομπάγκο	Ανταλλαγή επιστολών	17. 11. 1926
	Σρι Λάνκα	Ανταλλαγή επιστολών	26. 11. 1926
	ΕΕΣΣΔ	Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας	11. 6. 1929
ESPAÑA	Brasil	Canje de notas que regula el intercambio comercial	16. 5. 1962
	Costa Rica	Convenio de cooperación económica	29. 8. 1972
	Ecuador	Convenio de cooperación económica	9. 5. 1974
	Guatemala	Convenio de cooperación económica	31. 10. 1972
	Honduras	Convenio de cooperación económica	17. 10. 1972
	Hungría	Acuerdo a largo plazo sobre intercambios comerciales, navegación, transporte y desarrollo de la cooperación económica, industrial y técnica	8. 4. 1976
	México	Acuerdo de cooperación económica y comercial	14. 10. 1977
	Panamá	Protocolo de cooperación económica	15. 6. 1964
	Perú	Acuerdo comercial	23. 5. 1953
	Uruguay	Tratado comercial sobre la concesión de la cláusula de nación más favorecida	24. 2. 1954
FRANCE	Albanie	Traité de commerce et de navigation	14. 12. 1963
	Canada	Convention d'établissement et de navigation	12. 5. 1933
	Colombie	Convention relative à l'établissement des nationaux, au commerce et à la navigation	30. 5. 1892
	Costa Rica	Traité de commerce	30. 4. 1953
	Cuba	Convention commerciale et protocole	6. 11. 1929
	Équateur	Accord commercial	20. 3. 1959
	El Salvador	Traité de commerce	23. 3. 1953
	États-Unis d'Amérique	Convention de navigation et de commerce modifiée par accord	17. 7. 1919
	Hongrie	Convention commerciale	13. 10. 1925
	Iran	Convention d'établissement et de navigation	24. 6. 1964
	Liberia	Traité de commerce et de navigation	17. 4. 1852
	Libye	Convention de coopération économique ⁽¹⁾	10. 8. 1955
	Paraguay	Accord commercial	11. 9. 1956
	Pologne	Traité de commerce et de navigation	22. 5. 1937
	République dominicaine	Accord commercial ⁽²⁾	20. 12. 1954
	Roumanie	Convention de commerce et de navigation	27. 8. 1930
	Tchécoslovaquie	Convention commerciale	2. 7. 1928
	Turquie	Convention de commerce et de navigation	29. 8. 1929
	Uruguay	Convention de commerce et de navigation	4. 6. 1892
		Protocole additionnel	30. 12. 1953
Venezuela	Accord de commerce et de navigation	26. 7. 1950	
Yougoslavie	Convention de commerce et de navigation	30. 1. 1929	

⁽¹⁾ Αναστέλλεται η εφαρμογή της συμφωνίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 945/92 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 101 της 15. 4. 1992, σ. 53).
L'application de l'accord est suspendue conformément au règlement (CEE) n° 945/92 du Conseil (JO n° L 101 du 15. 4. 1992, p. 53).

⁽²⁾ Reconstitution autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles 11 et 12 relatifs à l'obligation d'achat de tabac.

(1)	(2)	(3)	(4)
IRELAND	Arab Republic of Egypt	Exchange of notes in regard to commercial relations	25/28. 7. 1930
		Exchange of notes prolonging the provisional Commercial Agreement of 25/28. 7. 1930	27. 2. 1951
	Brazil	Exchange of notes in regard to commercial relations	16. 10. 1931
	Costa Rica	Exchange of notes in regard to commercial relations	2. 8. 1933 and 2. 4. 1934
		Guatemala	Exchange of notes in regard to commercial relations
	United States	Treaty of friendship, commerce and navigation	21. 10. 1950
Vietnam	Exchange of notes in regard to commercial relations	1. 12. 1964	
ITALIA	Africa del Sud	Estensione del trattato con il Regno Unito alle province di: Natal	10. 3. 1884
		Transval	28. 5. 1906
		Orange	13. 7. 1907
		Nota verbale	1. 5. 1948
	Argentina	Convenzione commerciale	1. 6. 1894
		Protocollo	31. 1. 1895
		Protocollo addizionale	4. 3. 1937
	Bulgaria	Convenzione sui pagamenti	4. 3. 1937
		Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di navigazione	19. 12. 1950
	Cile	Trattato di commercio e di navigazione	12. 7. 1898
	Cuba	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	
		Protocollo addizionale	29. 12. 1903
	Ecuador	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	12. 8. 1900
		Convenzione addizionale	26. 2. 1911
	Haiti	Convenzione di commercio e di navigazione e scambi di note	14. 6. 1954
	Iran	Trattato di commercio, di stabilimento e di navigazione	26. 1. 1955
		Scambio di note	9. 2. 1955
	Iugoslavia	Convenzione di commercio e di navigazione	31. 3. 1955
	Libano	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	15. 2. 1949
	Liberia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	23. 10. 1862
		Dichiarazione comune	24. 11. 1951
	Nicaragua	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	25. 1. 1906
	Nuova Zelanda	Scambio di note	24. 11. 1967
	Panama	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione, protocollo e scambio di note	7. 10. 1965
		Perù	Trattato di commercio e di navigazione e dichiarazione
	Polonia	Trattato di commercio	12. 5. 1922
	Romania	Protocollo doganale (1)	25. 11. 1950
	Stati Uniti	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione	2. 2. 1948
		Accordo supplementare al trattato	26. 9. 1951
	Svizzera	Trattato di commercio	27. 1. 1923
		Protocolli	28. 11. 1925 e 30. 12. 1933
		Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note
Ungheria	Trattato di commercio e di navigazione	4. 7. 1928	
	Protocollo doganale (1)	28. 3. 1950	
URSS	Trattato di commercio e di navigazione	11. 12. 1948	
Uruguay	Trattato di commercio	26. 2. 1947	
Venezuela	Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio	19. 6. 1861	
	Modus vivendi	29. 6. 1939	
Yemen	Trattato d'amicizia e di relazioni economiche	4. 9. 1937	

(1) Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell'accordo commerciale quadro fra i due paesi.

(1)	(2)	(3)	(4)
LUXEMBOURG	États-Unis d'Amérique	Traité d'amitié, d'établissement et de navigation	23. 2. 1962
NEDERLAND	Afghanistan	Vriendschaps- en handelsverdrag	26. 7. 1939
	Arabische Republiek	Voorlopige handelsovereenkomst	17. 3. 1930
	Egypte		
	Bolivia	Handelsverdrag	30. 5. 1929
	Brazilië	Voorlopig handelsakkoord	15. 3. 1937
	Bulgarije	Notawisseling	1/9. 3. 1922
	Canada	Handelsovereenkomst	11. 7. 1924
	Colombia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	1. 5. 1829
	Costa Rica	Handels- en scheepvaartovereenkomst	3. 6. 1957
	El Salvador	Handelsverdrag en briefwisseling	13. 3. 1956
	Ethiopië	Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclausule	30. 9. 1926
	Guatemala	Handelsverdrag	12. 5. 1926
	Haïti	Handelsverdrag en notawisseling	7. 9. 1926
	Hongarije	Handelsovereenkomst	9. 12. 1924
	Iran	Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling	20. 6. 1928
	Japan	Handels- en scheepvaartverdrag	6. 7. 1912
	Jemen	Vriendschapsverdrag	12. 4. 1939
	Joegoslavië	Handels- en scheepvaartverdrag	28. 5. 1930
	Liberia	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	20. 12. 1862
	Marokko	Handels- en scheepvaartverdrag	18. 5. 1858
	Maskate	Handelsverdrag	27. 8. 1877
	Mexico	Handelsverdrag	27. 1. 1950
	Polen	Handels- en scheepvaartverdrag	30. 5. 1924
	Roemenië	Handelsschikking	29. 8. 1930
	Tsjechoslowakije	Overeenkomst	20. 1. 1923
	Turkije	Notawisseling	21. 11. 1929
	Uruguay	Handels- en scheepvaartverdrag	29. 1. 1934
		Protocol	12. 6. 1953
	Venezuela	Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen	11. 5. 1920
	Verenigde Staten	Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag	27. 3. 1956
	Zaire	Overeenkomst met de internationale Vereniging van de Kongo	27. 12. 1884
	Zuid-Afrika	Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen en de scheepvaart	20. 2. 1935
PORTUGAL	Bulgária	Acordo de comércio a longo prazo	11. 2. 1975
	Checoslováquia	Acordo de comércio a longo prazo	1. 3. 1975
	Cuba	Acordo de comércio a longo prazo	13. 9. 1976
	União das Repúblicas Socialistas Soviéticas	Acordo de comércio	19. 12. 1974
UEBL/BLEU	Afrique du Sud / Zuid-Afrika	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	13. 7. 1937
	Albanie / Albanië	Échange de lettres / Briefwisseling	19. 2. 1929
	Argentine / Argentinië	Accord provisoire / Voorlopig akkoord	16. 1. 1934
	Bolivie / Bolivia	Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en handelsverdrag	18. 4. 1912
		Avenant au traité / Aanvullend protocol	10. 12. 1963
	Brésil / Brazilië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	14. 1. 1932
	Bulgarie / Bulgarije	Échange de lettres / Briefwisseling	8. 2. 1926
	Canada	Convention de commerce / Handelsovereenkomst	3. 7. 1924
	Chili	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	27. 8. 1936

(1)	(2)	(3)	(4)
UEBL/BLEU (suite/vervolg)	Colombie / Colombia	Échange de lettres portant application à l'UEBL du traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 ^{er} mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Nederland en Colombia van 1 mei 1829	19 et/en 22. 8. 1936
	Équateur / Ecuador	Traité d'amitié, de commerce et de navigation / Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag Avenant au traité / Aanvullend protocol	5. 3. 1887 19. 10. 1937
	Guatemala	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	7. 11. 1924
	Haïti	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	9. 7. 1936
	Hongrie / Hongarije	Échange de lettres / Briefwisseling	30. 9. 1924
	Iran	Convention de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartovereenkomst	9. 5. 1929
	Nouvelle-Zélande / Nieuw-Zeeland	Accord commercial provisoire par échange de lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisseling	5. 12. 1933
	Pologne / Polen	Traité de commerce / Handelsverdrag	30. 12. 1922
	Roumanie / Roemenië	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	28. 8. 1930
	Suisse / Zwitserland	Traité de commerce / Handelsverdrag	26. 8. 1929
	Tchécoslovaquie / Tsjechoslowakije	Traité de commerce / Handelsverdrag	28. 12. 1925
	Union soviétique / USSR	Convention commerciale provisoire / Voorlopige handels-overeenkomst	5. 9. 1935
	Uruguay	Accord commercial provisoire / Voorlopig handelsakkoord	22. 2. 1937
	Viêt-nam / Vietnam	Échange de lettres portant sur le traitement de la nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire / Briefwisseling betreffende de toepassing van de meestbegunstigingsclausule op tarifair gebied	16 et/en 20. 1. 1956
	Yémen / Jemen	Convention commerciale / Handelsovereenkomst	7. 12. 1936
Yougoslavie / Joegoslavië	Traité de commerce et de navigation / Handels- en scheepvaartverdrag	16. 12. 1926	
UNITED KINGDOM	Afghanistan	Treaty of friendship and commerce	22. 11. 1921
		Trade convention	5. 6. 1923
		Exchange of notes	6. 5. 1930
	Argentina	Treaty of amity, commerce and navigation	2. 2. 1825
	Bolivia	Treaty of commerce	1. 8. 1911
	Burma	Treaty regarding the recognition of Burmese independence, and related matters, with exchange of notes	17. 10. 1947
		Exchange of notes regulating commercial relations pending the conclusion of a new Treaty of commerce and navigation	24. 12. 1949
	Colombia	Treaty of friendship, commerce and navigation	16. 2. 1866
		Protocol applying the Treaty of certain parts of the Dominions	20. 8. 1912
		Exchange of notes	30. 12. 1938
	Costa Rica	Treaty of friendship, commerce and navigation	27. 11. 1849
		Protocol respecting the application of the Treaty to certain parts of the Dominions	18. 8. 1913
	Czechoslovakia	Treaty of commerce with declaration	14. 7. 1923
	Hungary	Treaty of commerce and navigation	23. 7. 1926
	Iran	Treaty of peace and commerce	4. 3. 1857
		Commercial convention	9. 2. 1903
		Agreement modifying the commercial convention	21. 3. 1920

(1)	(2)	(3)	(4)	
UNITED KINGDOM (cont'd)	Japan	Treaty of commerce, establishment and navigation, with Protocols and exchanges of notes	14. 11. 1962	
		Exchange of notes on voluntary export control	14. 11. 1962	
	Liberia	Treaty of friendship and commerce	21. 11. 1848	
		Agreement modifying the Treaty of 21. 11. 1848	23. 7. 1908	
	Morocco		General treaty	9. 12. 1856
			Convention of commerce and navigation	9. 12. 1856
			Exchange of notes, concerning the convention of 9. 12. 1856	1. 3. 1957
	Muscat and Oman	Treaty of friendship, commerce and navigation with exchange of letters	20. 12. 1951	
	Nepal	Treaty of peace and friendship	30. 10. 1950	
	Nicaragua	Treaty of friendship, commerce and navigation	28. 7. 1905	
	Peru		Treaty of friendship, commerce and navigation	10. 4. 1850
			Agreement relating to commerce and navigation (with Protocols and exchanges of notes)	6. 10. 1936
			Exchange of notes regarding the continuance in force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agreement of 6. 10. 1936	28. 1. 1950
	Poland	Treaty of commerce and navigation	26. 11. 1923	
	Romania	Treaty of commerce and navigation with Protocols and exchange of notes	6. 8. 1930	
	Soviet Union	Temporary Commercial Agreement (1)	16. 2. 1934	
	Switzerland		Treaty of friendship, commerce and reciprocal establishment	6. 9. 1855
			Convention applying the Treaty of 1855 to the Dominions	30. 3. 1914
			Exchange of notes applying to Liechtenstein Commercial Agreements in force	26. 4. 1924
	Turkey		Treaty of commerce and navigation	1. 3. 1930
			Exchange of notes relating to certain commercial matters	28. 2. 1957
United States		Convention of commerce	3. 7. 1815	
		Convention	20. 10. 1818	
		Convention of commerce	6. 8. 1827	
Venezuela		Treaty of amity, commerce and navigation	18. 4. 1825	
		Convention	29. 10. 1834	
Yugoslavia		Exchange of notes	3. 2. 1903	
		Treaty of commerce and navigation with exchanges of notes	12. 5. 1927	
		Agreement on trade and payments	27. 11. 1936	
BENELUX	Honduras	Handelsakkoord/Accord commercial	30. 1. 1959	
	Joegoslavië/ Yougoslavie	Handelsakkoord/Accord commercial	18. 6. 1958	
	Marokko/ Maroc	Handelsakkoord/Accord commercial	5. 8. 1958	
DANMARK	Indonesien	Handelsaftale	9. 9. 1952	
	Madagaskar	Handelsaftale	10. 12. 1965	
	Marokko	Handelsaftale	26. 7. 1961	
	Senegal	Handelsaftale	11. 4. 1962	
	Tunesien	Handelsaftale	8. 6. 1960	

(1) Russian Federation and other former Soviet Republics which have succeeded to the Agreement, or parts thereof, in accordance with international law.

(1)	(2)	(3)	(4)
DEUTSCHLAND	Afghanistan	Handelsabkommen	31. 1. 1958
	Jugoslawien	Handelsabkommen	11. 6. 1952
		Protokoll	16. 7. 1964
	Philippinen	Handelsabkommen	28. 2. 1964
	Türkei	Abkommen über Warenverkehr	16. 2. 1952
ΕΛΛΑΔΑ	Ιράν	Εμπορική συμφωνία	3. 2. 1976
	Τυνησία	Εμπορική συμφωνία	2. 3. 1960
	Ιορδανία	Εμπορική συμφωνία	27. 2. 1977
	Συρία	Εμπορική συμφωνία	27. 5. 1969
	Μάλτα	Εμπορική συμφωνία	14. 4. 1976
ESPAÑA	Angola	Acuerdo de cooperación y comercial	18. 3. 1983
	Egipto	Acuerdo comercial	19. 5. 1976
	República Dominicana	Convenio de cooperación económica	2. 6. 1973
	Siria	Convenio de cooperación económica	26. 9. 1952
FRANCE	RAE (république arabe d'Égypte)	Accord commercial	10. 7. 1964
ITALIA	Colombia	Modus vivendi	19. 6. 1952
	Somalia	Accordo commerciale e di cooperazione economica e tecnica	1. 7. 1960
PORTUGAL	Paquistão	Acordo comercial	6. 7. 1981
BENELUX	Israël	Accord commercial / Handelsakkoord	29. 8. 1958
	Philippines / Filippijnen	Accord commercial / Handelsakkoord	14. 3. 1967
ITALIA	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere	6. 10. 1959
			7. 7. 1964
	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955
	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950
Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 1937)	5. 10. 1959	
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale	8. 10. 1962
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen	1. 8. 1953
	Kolumbien	Handelsabkommen	9. 11. 1957
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία	Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975
	Αιθιοπία	Εμπορική συμφωνία	22. 6. 1959
	Λιβερία	Εμπορική συμφωνία	29. 6. 1973
	Μεξικό	Εμπορική συμφωνία	12. 4. 1960
ESPAÑA	El Salvador	Acuerdo comercial	2. 12. 1982
	Nicaragua	Convenio de cooperación económica	4. 3. 1974
	Senegal	Acuerdo comercial	15. 11. 1978
PORTUGAL	Argélia	Acordo comercial	16. 6. 1976
	Brasil	Acordo de comércio	7. 9. 1966
	México	Acordo económico e comercial	28. 8. 1980
	Guiné-Bissau	Acordo comercial	13. 1. 1978
	Marrocos	Acordo comercial	28. 1. 1977
	Zimbabwe	Acordo comercial	10. 9. 1982

(1)	(2)	(3)	(4)
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial / Handelsakkoord	16. 9. 1950
BENELUX	Tunisie / Tunesië	Accord commercial / Handelsakkoord	1. 8. 1958
DEUTSCHLAND	Indonesien Südkorea	Handelsabkommen vom Handelsabkommen vom	22. 4. 1953 8. 4. 1965
ΕΛΛΑΔΑ	Αίγυπτος Μαρόκο Τουρκία Ινδία Ισραήλ Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	1. 1. 1979 1. 1. 1961 7. 11. 1953 31. 1. 1973 30. 1. 1969 17. 1. 1963
ESPAÑA	Camerún Chile Gabón Jordania Túnez	Acuerdo comercial Convenio comercial y de cooperación económica Acuerdo de cooperación económica y comercial Acuerdo comercial Acuerdo comercial	4. 2. 1964 9. 3. 1977 6. 2. 1976 16. 12. 1980 20. 4. 1961
FRANCE	Afrique du Sud (¹) Corée du Sud Inde (¹) Liban	Échange de lettres Échange de lettres Accord commercial et échange de lettres Accord commercial	18. 4. 1964 12. 3. 1963 19. 10. 1959 25. 3. 1955
ITALIA	Corea del Sud El Salvador Indonesia Iran Israele Repubblica Dominicana Iugoslavia	Accordo commerciale Accordo commerciale Protocollo addizionale Accordo commerciale Scambio di note Accordo commerciale Scambio di lettere Processi verbali Accordo commerciale Accordo commerciale Protocollo e scambio di note successivo	9. 3. 1965 30. 3. 1953 21. 12. 1955 23. 3. 1951 29. 1. 1958 23. 3. 1961 5. 3. 1954 5. 1. 1956 21. 10. 1956 11. 2. 1964 18. 2. 1954 1. 7. 1967 30. 4. 1969
PORTUGAL	Cabo Verde Egipto Moçambique São Tomé e Príncipe Tanzânia	Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial Acordo comercial	20. 4. 1980 20. 3. 1983 25. 5. 1981 17. 7. 1978 30. 7. 1975
BENELUX	Japon / Japan	Accord commercial / Handelsakkoord Protocoles et agreed minutes / Protocollen en agreed minutes Échange de lettres / Briefwisseling	8. 10. 1960 13. 4. 1963 30. 4. 1963

(¹) Prorogation par échange de notes.

(1)	(2)	(3)	(4)
DANMARK	Argentina Elfenbenskysten Israel	Handels- og betalingsaftale Handelsaftale Handelsaftale	25. 11. 1957 23. 11. 1966 14. 11. 1952
DEUTSCHLAND	Argentinien Brasilien Chile Gabun Japan Kamerun Neuseeland Pakistan Paraguay Schweiz Somalia Sri Lanka Tansania Uganda	Handels- und Zahlungsabkommen Handelsabkommen Protokoll über Handels- und Zahlungsverkehr Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen und Protokoll Handelsabkommen 21. Zusatzprotokoll zum (aufgehobenen) deutsch-schweizerischen Handelsabkommen Handelsabkommen Handelsabkommen Handels- und Wirtschaftsabkommen Handelsabkommen	25. 11. 1957 1. 7. 1955 2. 11. 1956 11. 7. 1962 1. 7. 1960 8. 3. 1962 20. 4. 1959 9. 3. 1957 25. 7. 1955 13. 9. 1977 19. 1. 1962 1. 4. 1955 6. 9. 1962 17. 3. 1964
ΕΛΛΑΔΑ	Καναδάς Σουδάν Ζαΐρ Κορέα Κύπρος	Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία Εμπορική συμφωνία	9. 6. 1975 22. 6. 1959 3. 7. 1958 29. 6. 1973 12. 4. 1960
ESPAÑA	Cuba Colombia India Madagascar Pakistán Uruguay Zaire	Convenio comercial Acuerdo comercial Acuerdo de comercio y de cooperación económica Acuerdo comercial Acuerdo comercial Convenio sobre intercambio comercial Acuerdo de cooperación económica	23. 1. 1979 27. 6. 1979 14. 12. 1972 20. 1. 1965 29. 11. 1976 24. 2. 1954 21. 11. 1983
FRANCE	Argentine Israël Japon Mexique Norvège Suisse Turquie Yougoslavie	Accord commercial et de paiement Accord commercial Protocole Échange de lettres Accord commercial et protocole Protocole Accord commercial Accord commercial Protocole Échange de lettres Accord commercial Accord commercial Accord commercial Protocole	25. 11. 1957 10. 7. 1953 16. 1. 1967 24. 12. 1968 14. 5. 1963 26. 7. 1966 11. 7. 1950 3. 7. 1951 2. 4. 1960 6. 2. 1964 21. 11. 1967 31. 8. 1946 25. 1. 1964 6. 5. 1970

(1)	(2)	(3)	(4)
ITALIA	Argentina	Accordo commerciale e scambio di note	25. 11. 1957
	Canada	Modus vivendi commerciale	28. 4. 1948
	Costa Rica	Modus vivendi commerciale e scambio di note	20. 2. 1953 23. 6. 1953
	Giappone	Agreed minutes	31. 12. 1969
	Guatemala	Modus vivendi commerciale	6. 6. 1936
	Malta	Accordo commerciale	28. 7. 1967
	Marocco	Accordo commerciale	28. 1. 1961
	Messico	Protocollo	24. 2. 1963
		Accordo commerciale	15. 9. 1949
		Protocollo	28. 10. 1963
	Pakistan	Scambio di note	20. 7. 1963
		Accordo commerciale	10. 1. 1961
		Accordo commerciale	8. 7. 1959
	Paraguay	Accordo commerciale	8. 7. 1959
	Repubblica araba d'Egitto	Protocollo commerciale	29. 4. 1959
Siria	Accordo commerciale	10. 11. 1955	
Tunisia	Accordo commerciale e protocollo addizionale	23. 11. 1961 2. 8. 1963	
NEDERLAND	Arabische Republiek		
	Egypte	Handelsovereenkomst	21. 3. 1953
	Argentinië	Handels- en betalingsovereenkomst	25. 11. 1957
	Turkije	Handelsakkoord	6. 9. 1949
PORTUGAL	Angola	Acordo comercial	20. 1. 1979
	Colômbia	Acordo comercial	28. 12. 1978
	Coreia do Sul	Acordo comercial	2. 12. 1977
	Equador	Acordo comercial	16. 12. 1976
	Senegal	Acordo comercial	30. 1. 1975
	Tunisia	Protocolo adicional	21. 2. 1980
		Acordo comercial	9. 11. 1974
Zaire	Acordo comercial	16. 12. 1983	
UEBL / BLEU	Argentine /	Accord commercial et de paiement /	
	Argentinië	Handels- en betalingsakkoord	25. 11. 1957
	Pakistan	Accord commercial / Handelsakkoord	15. 3. 1952
ÖSTERREICH	Republik Korea	Handelsabkommen	31. 10. 1971
	Vereinigte Staaten von Amerika	Freundschafts-, Handels- und Konsularvertrag	19. 6. 1928
SUOMI	Iran	Kauppasopimus	9. 6. 1976
	Japani	Kauppa- ja merenkulkusopimus	7. 6. 1924
	Kiina	Pitkäaikainen kauppasopimus	11. 6. 1982
	Pakistan	Kauppasopimus	12. 10. 1962
	Kazakstan	Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä	29. 9. 1992
	Ukraina	Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä	14. 5. 1992
	Uzbekistan	Merenkulkusopimus	3. 4. 1974
		Sopimus kaupasta, taloudellisesta ja teknologisesta yhteistyöstä	1. 10. 1992
	Valko-Venäjä	Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä	20. 5. 1992
	Venäjä	Sopimus kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä	20. 1. 1992
	Vietnam	Merenkulkusopimus	3. 4. 1974
Yhdysvallat	Kauppasopimus	9. 1. 1978	
	Ystävyys-, kauppa- ja konsulisopimus	13. 2. 1934	
SVERIGE	Albanien	Handelsavtal	6. 12. 1984
	Argentina	Vänskaps-, handels- och sjöfartsavtal	17. 7. 1885
		Ministeriella noter om handelsförbindelserna	20. 1. 1960
		Ministeriella noter om varuutbytet	25. 5. 1953
	Australien	Ministeriella noter om reglerande av handelsförbindelserna	16. 10. 1931
	Brasilien	Ministeriella noter om handelsförbindelserna	28. 7. 1936
	Bulgarien	Ministeriella noter om reglerande av handelsförbindelserna	31. 12. 1923

(1)	(2)	(3)	(4)
		Långtidsavtal om handeln	29. 9. 1980
	Chile	Handels- och sjöfartsavtal	30. 10. 1936
	Colombia	Avtal om handelsförbindelserna	9. 3. 1928
	Nordkorea	Handelsavtal	20. 11. 1973
	De socialistiska rådsrepubli- kernas union	Handelsavtal	15. 3. 1924
	Egypten	Ministeriella noter om handelsförbindelserna	7. 6. 1930
	Elfenbenskusten	Handelsavtal	27. 8. 1965
	El Salvador	Ministeriella noter om handelsförbindelser	23. 6. 1936
	Guatemala	Ministeriella noter om handelsförbindelserna	11. 7. 1936
	Indien	Ministeriella noter om handeln	31. 5. 1955
	Indonesien	Handelsavtal	29. 7. 1954
	Iran	Bosättnings-, handels- och sjöfartsavtal	10. 5. 1929
	Japan	Handels- och sjöfartsavtal	19. 5. 1911
		Handelsavtal	5. 3. 1952
		Avtal om utvecklingen av handeln och de ekonomiska förbindelserna	17. 12. 1971
	Kazakstan	Handelsavtal	23. 3. 1994
	Kina	Handelsavtal	15. 5. 1979
	Madagaskar	Handelsavtal	2. 4. 1966
	Marocko	Handelsavtal	23. 4. 1986
	Moçambique	Handelsavtal	19. 8. 1981
	Nya Zeeland	Ministeriella noter om handels- och sjöfartsförbindelserna	24. 5. 1935
	Peru	Ministeriella noter om handels- och sjöfartsavtal	19. 10. 1944
	Polen	Handels- och sjöfartsavtal	2. 12. 1924
		Långtidsavtal om handeln	13. 4. 1978
	Rumänien	Bosättnings-, handels- och sjöfartsavtal	7. 10. 1931
		Långtidsavtal om handeln	8. 11. 1980
	Ryska federationen	Avtal om handelsförbindelser	4. 2. 1993
	Senegal	Handelsavtal	24. 2. 1967
	Slovenien	Handelsavtal	8. 6. 1993
	Thailand	Vänskaps-, handels- och sjöfartsavtal	5. 11. 1937
	Tjeckien	Handels- och sjöfartsavtal	18. 4. 1925
	Tunisien	Handelsavtal	20. 9. 1977
	Turkiet	Handels- och sjöfartsavtal	29. 9. 1929
		Tilläggsavtal till handels- och sjöfartsavtalet	24. 3. 1939
		Ministeriella noter om upphävandet av tullkoncessioner i 1929 och 1939 års avtal	28. 12. 1960 27. 1. 1962 19. 2. 1962
		Handelsavtal	7. 6. 1948
		Ministeriella noter om förlängning av 1948 års han- delsavtal	30. 6. 1953
	Ungern	Handels- och sjöfartsavtal	8. 11. 1928
		Långtidsavtal om handeln	23. 2. 1982
		Protokoll om ändrad giltighetstid för 1982 års långtidsavtal	1. 9. 1987
	Uruguay	Handels- och sjöfartsavtal	13. 8. 1936
	Vietnam	Handelsavtal	1. 12. 1976
	Vitryssland	Handelsavtal	10. 3. 1994

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

L'accordo interinale con la Slovenia (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 344 del 31 dicembre 1996), la cui conclusione è stata decisa dal Consiglio il 25 novembre 1996 e che è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 1997, entra in vigore il 1° luglio 1997, poiché lo scambio delle notifiche relative all'espletamento delle procedure, di cui all'articolo 51 dell'accordo è stato completato in data 20 maggio 1997.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1997

che modifica l'elenco delle zone colpite dal declino industriale che rientrano nell'obiettivo n. 2, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(97/352/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per lo sviluppo e la conversione delle regioni,

considerando che un primo elenco di zone ammissibili all'obiettivo n. 2 è stato stabilito per il periodo 1994/1996 con la decisione 94/169/CE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che tale elenco è stato modificato per il periodo di programmazione 1997-1999 con la decisione 96/472/CE della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di rivedere la zonizzazione del dipartimento Maine-et-Loire nel quadro dell'obiettivo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle zone industriali in declino cui si applica l'obiettivo n. 2 per il periodo 1997-1999, predisposto in

base all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, è modificato per il dipartimento Maine-et-Loire nel seguente modo:

- all'elenco delle zone industriali in declino sono aggiunti il cantone di Champtoceaux e il perimetro della stazione di Angers, delimitato dal boulevard de l'Ecce Homo, rue August Cautier, rue Denis Papin, place de la Gare, avenue Turpin, rue Bel Air, rue Fulton, rue Albéric Dubois, prolungamento a destra della rue Vatier fino alla Maine, riva sinistra della Maine e boulevard Olivier Couffon;
- dall'attuale elenco delle zone industriali in declino ammissibili nel quadro dell'obiettivo n. 2 sono espunti il quartiere di Létanduère-Eblé, delimitato da avenue de Chanzy, rue Roisnet, rue Eblé, boulevard Portet, boulevard Chaumin e boulevard Bédler, e il quartiere di Jeanne d'Arc-Bellefontaine, delimitato da boulevard Saint-Michel, avenue Pasteur, avenue Montaigne, rue Leclerc Guillory, avenue Jeanne d'Arc, avenue 11 novembre 1918 e boulevard Besonneau.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 24. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1997

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

(97/353/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/14/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Italia,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Austria, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che la coltivazione in Argentina di piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da alcuni Stati membri nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine, è oggi divenuta una pratica corrente; che, successivamente, tali piantine sono riesportate nella Comunità e vengono piantate per la produzione di frutta;

considerando che la decisione 93/411/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 96/403/CE⁽⁴⁾, ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe, a determinate condizioni, ad alcune norme generali della direttiva 77/93/CEE per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina nelle campagne dal 1993 al 1996;

considerando che nelle campagne d'importazione 1993 e 1994 non è stata mai confermata la presenza di organismi nocivi nel corso delle ispezioni effettuate sulle piantine importate in applicazione della decisione 93/411/CEE; che tuttavia, per le campagne d'importazione 1995 e 1996, i Paesi Bassi hanno segnalato alla Commissione quattro casi, uno nella campagna 1995 e tre nella campagna 1996, nei quali è stata constatata la presenza dell'organismo nocivo *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, indivi-

duato durante le ispezioni prescritte nel periodo di crescita sulle piantine di fragole importate dall'Argentina; che non è possibile confermare la fonte dei focolai; che si ritiene che sussistano tuttora le condizioni che hanno motivato le precedenti autorizzazioni; che è opportuno concedere un'ulteriore autorizzazione con analoghi requisiti rigorosi per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina per un periodo limitato che scade il 31 dicembre 1998;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, in riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, per le piantine di fragole, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

— situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;

— situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione;

— situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione;

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 17.

(3) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 63.

(4) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 37.

- che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;
- iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e di qualsiasi altro organismo nocivo di cui non è nota la presenza nella Comunità;
- iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui al punto iii), dagli organismi nocivi indicati al punto iii);
- v) prima dell'esportazione:
- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.
- b) Le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Argentina conformemente agli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame ivi prescritto per quanto concerne la verifica delle condizioni stabilite, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii) e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v). Il certificato deve recare:
- al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione;
 - al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 97/353/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.
- c) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio dello Stato membro che si avvale della presente deroga e specificati ai fini della stessa da detto Stato membro.
- d) Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore deve notificare ogni importazione con 10 giorni di anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà i dati della notifica alla Commissione indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,
 - i nomi e gli indirizzi delle aziende di cui alla lettera f) dove le piantine saranno piantate.
- Al momento dell'importazione, l'importatore conferma i dati della notifica preventiva suddetta. Prima dell'introduzione delle piantine, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), e f).
- e) Le ispezioni e gli eventuali controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE devono essere eseguiti dagli organismi ufficiali responsabili, indicati nella suddetta direttiva, dello Stato membro che si avvale della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c) della medesima direttiva.
- f) Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende di cui la persona che intende piantarle in applicazione della presente decisione ha notificato il nome e l'indirizzo ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.
- g) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere ispezionata dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera f).

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno succes-

sivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g).

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° giugno 1997 al 31 dicembre 1998. Essa viene revocata qualora venisse accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state osservate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1997

che modifica per la sesta volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 138, paragrafo 5,

considerando che l'8 novembre 1994, l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 del suddetto atto, il suo programma di aiuti previsti all'articolo 138 per alcuni prodotti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1999 incluso;

considerando che il programma, modificato conformemente ad una lettera datata 16 dicembre 1994, è stato approvato con la decisione 95/32/CE della Commissione⁽¹⁾; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE⁽²⁾, 95/416/CE⁽³⁾, 96/38/CE⁽⁴⁾, 96/140/CE⁽⁵⁾ e 97/24/CE⁽⁶⁾;

considerando che il 14 gennaio 1997, l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione della Commissione a modificare ulteriormente tale programma; che detta richiesta è stata oggetto di modifiche, conformemente alla lettera del 22 gennaio 1997;

considerando che il 14 gennaio 1997 l'Austria ha chiesto che il quantitativo di patate destinate alla fecoleria, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/32/CE, sia aumentato per tener conto della quota di produzione assegnata all'Austria dal regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽⁸⁾; che la richiesta è conforme a detta evoluzione della politica agraria comune e che la sua accettazione contri-

buirebbe a migliorare la coerenza tra le diverse misure applicabili nel settore degli amidi e delle fecole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/32/CE, il primo trattino è sostituito dal seguente:

← Patate da fecola	
— categoria di prezzo A 1	61 951 tonnellate all'anno,
— categoria di prezzo A 2	61 954 tonnellate all'anno,
— categoria di prezzo B	107 847 tonnellate all'anno.

Il quantitativo di patate da fecola della categoria di prezzo B è subordinato al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio.»

Articolo 2

La Repubblica dell'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.⁽²⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 27.⁽⁷⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1997

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese

(97/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Nel marzo 1996 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di pregiudizievole pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata dal CEDIM (Comitato europeo delle industrie del cuoio) per conto dei produttori che, a quanto pare, realizzano complessivamente una grossa proporzione della produzione comunitaria di portacarte e di cartelle.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova, relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni in oggetto e del conseguente pregiudizio da esse causato, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento antidumping.
- (4) Sentito il parere del comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di borse portacarte e di cartelle, di cui ai codici NC 0402 12 11 e 4202 12 91, originarie della Repubblica popolare cinese.
- (5) La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari che avevano presentato la denuncia; essa ha inoltre offerto alle parti diretta-

mente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

II. RITIRO DELLE DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (6) Nel corso dell'inchiesta il CEDIM ha informato la Commissione, con una lettera del 19 marzo 1997, di aver deciso di ritirare formalmente la denuncia riguardante le importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che, nel caso in oggetto, la chiusura del procedimento non sarebbe contraria agli interessi della Comunità.
- (7) Date le circostanze, è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese senza istituire misure di difesa.
- (8) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha fatto obiezioni.
- (9) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione ha deciso di chiudere l'inchiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state fatte obiezioni.

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di borse portacarte e di cartelle originarie della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 111 del 17. 4. 1996, pag. 6.